

Omessa contestazione ex art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. -  
Conseguenze - Acquisizione del fatto non contestato - Limiti - Fatto  
verificabile "ex actis" - Acquisizione per omessa contestazione -  
Esclusione.

Nel rito del lavoro, la mancata contestazione di un fatto costitutivo  
della domanda, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ.,  
esclude il fatto non contestato dal tema di indagine solo allorché il  
giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o  
l'inesistenza, "ex officio", in base alle risultanze ritualmente  
acquisite.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5363 del 04/04/2012